

La normativa alimentare

Lo **sviluppo** economico ha provocato **cambiamenti** profondi nel modo di nutrirsi, si è passati da una produzione artigianale prevalentemente basata su prodotti **fabbricati** in casa a una produzione **industriale** tramite la grande distribuzione organizzata. L'allungarsi della **filiera agroalimentare**, cioè del numero di operatori che intervengono nella produzione di un determinato elemento, ha reso fondamentale introdurre delle norme per tutelare la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori. La normativa alimentare è costituita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano la produzione, il confezionamento, il trasporto, la conservazione, la vendita e la somministrazione degli alimenti.

Negli ultimi anni la disposizione legislativa di riferimento è il decreto legislativo 6 novembre 2007, numero 193, con il quale sono entrati in vigore nel nostro paese delle importanti regolamenti comunitari, il cosiddetto "**pacchetto igiene**".

I **principi** sono:

- **responsabilità diretta** di ogni soggetto che opera nella catena agroalimentare, dalla produzione, alla conservazione e distribuzione.
- **controlli** lungo tutta la filiera agroalimentare da parte di soggetti **esterni** autorizzati, ma anche da parte dello stesso **operatore** con l'adozione di sistemi di analisi del rischio per ridurre i pericoli di contaminazione degli alimenti. Gli operatori devono attuare delle procedure basate sul sistema **HACCP**
- **rintracciabilità e tracciabilità** dei prodotti alimentari, che permetta di individuare il percorso degli alimenti, in modo di essere in grado rilocalizzare ritirare dal mercato quelli potenzialmente pericolosi,

Tracciabilità di un alimento

Si riferisce al percorso che compie il prodotto, dalla materia prima al consumatore

Rintracciabilità di un alimento

Si riferisce alla possibilità di poter ricostruire all'indietro il suo percorso, dalla tavola del consumatore alle materie prime.

Ciascun operatore deve registrare il passaggio dell'alimento nel suo processo produttivo e contrassegnare il suo prodotto con un'etichetta. L'etichettatura fornisce al consumatore finale adeguate informazioni sul prodotto, per garantire la sicurezza e facilitarne l'utilizzo. Il regolamento **UE 1169/ 2011** ha innovato la precedente normativa. Le etichette, stampate con caratteri di grandezza minima stabilita dalla normativa, devono contenere le seguenti informazioni:

- una dichiarazione nutrizionale riferita a 100 g o 100 ml dell'alimento, che mi indichi il valore energetico e il suo contenuto in grassi, carboidrati, proteine e sale
- lo stato fisico nel quale si trova il prodotto; per esempio, per i prodotti congelati prima della vendita ma poi venduti decongelati è obbligatorio inserire questa indicazione
- l'elenco degli ingredienti che compongono il prodotto, gli allergeni, cioè quelle sostanze che a taluni consumatori possono risultare allergiche (glutine)
- la data di scadenza
- le condizioni di conservazione
- le modalità di utilizzo
- il paese di origine è il luogo di provenienza dell'alimento.

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare viene assicurato mediante due diversi tipi controllo: esterno, effettuato da soggetti autorizzati e interno, effettuato dallo stesso operatore.

il controllo **esterno** spetta al **Ministero della Salute** che opera attraverso enti territoriali e uffici periferici e attraverso un reparto speciale dei Carabinieri, il **Nas** (nucleo antisofisticazioni e

Sanità), a cui spetta il compito di effettuare i controlli sul territorio presso gli agricoltori, Industrie Alimentari, panificio, pasticceria, ristoranti che altre strutture di somministrazione.

Alle Aziende Sanitarie Locali(ASL) è demandato il compito di effettuare gli accertamenti chimici sulle condizioni igienico sanitarie degli alimenti. Mentre il compito delle ASL viene effettuato con competenza locale ed è ordinario, quello dei Nas è straordinario e riguarda l'intero territorio nazionale.

Il sistema **HACCP** (Hazard analysis and Critical control points) è un protocollo utilizzato per individuare e prevenire eventuali criticità nella produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione, conservazione, vendita e somministrazione degli alimenti, che potrebbero alterare la loro salubrità. È basato sull'attento monitoraggio dei punti critici della lavorazione degli alimenti, potenzialmente idonei a provocare la contaminazione degli stessi. Il sistema HACCP è stato applicato per la prima volta negli anni 60 dalla NASA, l'ente spaziale statunitense, per verificare che gli alimenti forniti agli Astronauti non fossero dannosi per la loro salute. Si rivolge a tutti gli operatori del settore alimentare, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, con esclusione dei produttori primari, quale Agricoltori e allevatori. È un sistema di autocontrollo, nel senso che è lo stesso operatore, basandosi sul Protocollo, è coadiuvato, di solito, da un team di dipendenti, a stabilire i **punti critici** del proprio processo di lavorazione sui quali applicare il controllo. Prima i controlli venivano effettuati solo sul prodotto finito. Col sistema HACCP, attuato con l'emanazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, numero 155, i controlli vengono effettuati anche durante le fasi del processo produttivo e nelle fasi successive, quale la conservazione, il trasporto e la vendita.

La procedura di applicazione di un sistema HACCP

L'applicazione si articola in 7 fasi

- individuazione dei possibili **pericoli** di contaminazione degli alimenti
- individuazione dei **punti critici di controllo**, cioè dei momenti in cui è necessario effettuare dei controlli per ridurre o eliminare il rischio di contaminazione
- individuazione dei **limiti critici**, cioè dei valori massimi o minimi entro i quali l'alimento mantiene invariate le proprie caratteristiche si presenta sicuri, come la temperatura minima e massima di conservazione, I tempi di lavorazione
- Definizione di **procedimenti di monitoraggio** di ogni punto critico, cioè da chi e con quale metodo e strumenti devono essere effettuate le misurazioni nei punti critici di controllo
- definizione delle **misure correttive** tatuare quando il monitoraggio effettuato indica che un punto critico E al di fuori dei limiti e va riportato in condizioni di sicurezza
- definizione delle **procedure di verifica** per accertare che il sistema stia funzionando correttamente
- definizione delle **procedure di registrazione**, cioè predisposizione di idonea documentazione che certifichi l'effettiva applicazione delle misure precedentemente esposte

Sono obbligati a tutelarsi di un sistema HACCP le Industrie Alimentari, le imprese di catering e di banqueting, i centri di cottura per la ristorazione collettiva e le aziende della grande distribuzione al dettaglio, come supermercati ed ipermercati. Tenendo conto degli altri costi derivanti dalla applicazione del sistema le piccole imprese possono utilizzare i **manuali di corretta prassi igienica** oppure adottare **procedure semplificate** del sistema HACCP.

Tutti coloro che hanno **contatto** diretto indiretto con cibi e bevande devono obbligatoriamente frequentare un **corso HACCP**.

32 La Repubblica tutela la **salute** come
fondamentale diritto dell'individuo (1) [38²] e
interesse della collettività (2), e garantisce **cure**

gratuite agli indigenti (3).

Nessuno può essere obbligato a un determinato **trattamento sanitario** se non per disposizione di legge (4) (5). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal **rispetto della persona umana (6) (7)**.

Repubblica: sinonimo non solo di Stato, ma anche delle autonomie territoriali (Regione, Comune etc.) e di tutti gli altri enti pubblici chiamati a tutelare la salute dei cittadini.

Salute: stato di benessere fisico, mentale e sociale che, per il suo alto valore individuale e sociale, è oggetto di specifica tutela da parte dell'ordinamento.

Diritto fondamentale: la **salute** costituisce l'unico diritto che la Costituzione espressamente definisce come «**fondamentale**», mentre in altre circostanze (artt. 2, 13, 14, 15) utilizza l'aggettivo «inviolabile». Tale principio, fra l'altro, è stato confermato dalla costante giurisprudenza

(cfr. sent. Corte cost. 26-9-1990, n. 455) che ha definito la salute come «diritto primario e fondamentale».

Individuo: questo termine attribuisce a tutti (cittadini, stranieri, apolidi, immigrati, clandestini etc.) il diritto ad essere curati senza alcuna misura di accertamento discriminatoria.

Interesse della collettività: la tutela della salute rientra fra i compiti dello Stato anche in funzione di prevenzione e salvaguardia di epidemie.

Cure gratuite agli indigenti: si definiscono indigenti coloro che a causa delle proprie condizioni economiche non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la loro salute. Essi hanno diritto ai trattamenti sanitari gratuiti a spese dello Stato.

Trattamento sanitario: è qualunque cura prestata da personale medico specializzato e può consistere sia in un'attività diagnostica (volta cioè ad identificare una determinata malattia), che in un'attività terapeutica (volta

a curare la malattia diagnosticata).

Rispetto della persona: qualsiasi intervento sanitario non deve degenerare in violenza, né ledere la dignità e i diritti fondamentali della persona.

(1) La Carta costituzionale italiana è stata la prima, fra quelle europee, a riconoscere e tutelare, già nel 1948, il «**diritto alla salute**» inteso come valore **costituzionale primario** sia per la sua inherenza alla **persona**, sia per la sua valenza di diritto sociale: né la Costituzione francese del 1958 né quella tedesca del 1949, infatti, contengono una esplicita previsione di tale diritto.

(2) Il **diritto alla salute**, per un costante orientamento dottrinario e giurisprudenziale, deve intendersi esteso anche al «**diritto ad un ambiente salubre**» in quanto il delicato sistema ecologico deve essere **mantenuto, rispettato e tutelato** da tutti i soggetti pubblici sul territorio nazionale ma anche dalle Regioni che godono di una potestà legislativa in tale settore [117].

Ciò spiega l'attenzione del legislatore che ha portato all'emanazione del **Codice dell'ambiente** ispirato – anche in linea con la disciplina europea – ai principi relativi a:

sviluppo sostenibile per non compromettere la sopravvivenza delle generazioni future; **prevenzione ambientale** per non compromettere l'ambiente (LISENA); **risarcimento ambientale** in applicazione del

principio secondo il quale **chi inquina paga; correzione dei danni ambientali** già perpetrati sul territorio.

(3) Il riconoscimento del **diritto alla salute** necessita dell'intervento pubblico al fine di apprestare le strutture ed i presidii per il suo soddisfacimento dal momento che **tutti gli individui indistintamente hanno diritto ad essere curati.**

Significativa sul punto è stata la **riforma sanitaria** (L. 28-12-1978, n. 833) che, istituendo il **servizio sanitario nazionale**, ha esteso l'obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli *indigenti*, ma indistintamente a **tutta la popolazione** (gratuitamente o semigratuitamente attraverso il pagamento dei cd. ***ticket***) passando, così, da un sistema di **previdenza sociale** (nel quale i cittadini ricevono assistenza solo dopo il versamento di «contributi» agli enti mutualistici di appartenenza), ad uno di **sicurezza sociale generalizzato**, garantito dal servizio sanitario nazionale. La protezione della salute intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche forma oggetto anche di una disposizione specifica (art. 35) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. Appendice) che ha una visione più ampia e garantista in quanto impone alle strutture sanitarie nazionali un livello elevato di protezione della salute, considerato meno generico dell'art. 32 Cost.

(4) Per il comma in esame un determinato trattamento sanitario **obbligatorio può essere imposto esclusivamente nei casi eccezionali e tassativi** in cui sia la **legge** a prevederlo sia per il **singolo** che per la **comunità**:

solo la tutela dell'interesse alla salute collettiva, infatti, può giustificare una tale compressione del diritto all'autodeterminazione dell'individuo (Corte cost. 307/1990).

Quando non si debba tutelare l'interesse alla salute della collettività **nessun trattamento sanitario può essere oggetto di imposizione** in base al diritto di tutti gli individui all'**autodeterminazione terapeutica**. La Costituzione, infatti, sancisce espressamente il **diritto del singolo di rifiutare le terapie** per cui tra *tutela della vita ed autodeterminazione individuale* prevale quest'ultima.

Il **rifiuto** di atti **diagnostici e terapeutici** deve essere espresso da una persona solo quando è nel **pieno possesso** delle sue **facoltà** mentali ed è giuridicamente capace.

Qualora il paziente non sia più cosciente e in grado di manifestare la sua volontà, il **consenso/dissenso informato** può essere attivato tramite una **dichiarazione di volontà anticipata**, sottoscritta nel momento del pieno possesso delle proprie facoltà. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione (sent. n. 21748/2007) che ha **considerato rilevante, ai fini dell'interruzione del trattamento sanitario**, anche la semplice **volontà presunta** del paziente.

(5) La **riserva di legge** prevista in tale comma è stata variamente interpretata. Alcuni autori interpretando la **riserva** come **assoluta** hanno ritenuto che la legge dovesse disciplinare in dettaglio *casi, tipologia e procedure* di ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori.

Altri hanno interpretato la **riserva** come **relativa**, per cui riconoscono alla legge il compito di fissare solo le *linee essenziali* della materia, demandando a fonti di rango subordinato i provvedimenti concreti per l'attuazione della disciplina.

Si tratta, comunque, di una **riserva rinforzata**, in quanto la disciplina di legge non può mai violare i limiti imposti dal **rispetto della persona umana e della sua «dignità»**.

Si tratta, infine, di una **riserva di legge statale**, affinché sia garantita l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini a prescindere dalla Regione di residenza, anche se il riformato art. 117 Cost. considera la salute fra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regione. Ciò significa che lo **Stato** è tenuto ad individuare i livelli essenziali delle prestazioni, mentre alle **Regioni** compete la concreta attuazione.

(6) Nella sua accezione di *rispetto di ogni individuo alla propria integrità fisica (e psichica)*, la tutela della salute è stata inserita anche nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (v. Appendice). L'art. 3 della Carta, infatti, attraverso una serie di principi che comprendono: il *consenso libero e informato della persona sottoposta a interventi medici o biologici*; il *divieto delle pratiche eugenetiche*; il divieto di fare del corpo umano o di sue parti fonte di lucro; il divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani, ha cercato di tutelare i cd. *diritti di quarta generazione*.

(7) L'emersione sempre più frequente di casi drammatici di persone che sono ricorse a forme di morte volontaria (cd. eutanasia, suicidio assistito etc.) ha

portato in primo piano il dibattito sui temi legati alle *questioni di fine vita* e in particolare sulla **possibilità di sospendere la nutrizione e idratazione artificiali per malati cronici o terminali.**

Dopo anni senza una legislazione specifica e accesi dibattiti si è giunti all'approvazione della **L. 22 dicembre 2017, n. 219** recante «**Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**».

Il provvedimento affronta i temi del **consenso informato**, disciplinandone modalità di espressione e di revoca, legittimazione ad esprimerlo e a riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), con le quali il dichiarante enuncia i propri orientamenti sul «fine vita» nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.

Il provvedimento, che consta di 8 articoli, prevede che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Viene richiamato il rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della *Costituzione* e di cui agli articoli 1 (*dignità umana*), 2 (*diritto alla vita*) e 3 (*diritto all'integrità della persona*) della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*.

Viene poi disciplinato il **diritto all'informazione**, definito come il diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti

sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (art. 1).

Il testo prevede anche le cd. **disposizioni anticipate di trattamento** che ciascuna persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere, indicando al contempo una persona di sua fiducia (cd. fiduciario), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie: il medico è tenuto al rispetto di tali dichiarazioni, salvo il caso in cui appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (art. 4).

*Diversamente dallo Statuto Albertino (che non conteneva alcuna norma al riguardo) la **Costituzione** qualifica la **salute come diritto fondamentale dell'individuo** e, al tempo stesso, come **interesse primario della collettività** affinché la mancata attenzione e successiva cura della salute individuale non porti alla diffusione di malattie infettive (**pandemia**).*

*La salute come **diritto fondamentale** alla tutela del*

benessere fisico, mentale e sociale del singolo si articola in due significati: uno **oppositivo e l'altro **pretensivo**.**

Sotto il **primo profilo** viene in rilievo il **diritto** (*erga omnes*) all'**integrità fisica** in tutte le attività in cui si realizza la sua personalità considerato come **diritto primario assoluto**, azionabile, cioè, anche nei **rapporti tra i privati** e che può dare anche luogo all'**obbligo di riparazione** in caso di violazione: questo aspetto ha trovato la sua più importante applicazione nel riconoscimento giurisprudenziale del «**danno biologico**».

Sotto il **secondo profilo**, rappresenta il **diritto di prestazione** ovvero nella pretesa di tutti coloro che risiedono e operano sul territorio dello Stato ad ottenere cure e assistenza adeguata dai pubblici poteri e costituisce il «**diritto ai trattamenti sanitari**» che prevede, per la sua pienezza ed effettività, la prestazione di **cure gratuite agli indigenti**.

*Il secondo comma dell'art. 32 pone **due limiti** all'intervento del legislatore ordinario e a chi «**amministra**» le strutture sanitarie:*

1. solo **la legge può obbligare l'individuo** (cittadino o straniero) **ad un determinato trattamento sanitario**;
2. la legge **non può violare i limiti** imposti dal **rispetto della persona umana**.

*Ciò spiega perché sono previsti trattamenti sanitari obbligatori (o addirittura **coattivi**) solo se necessari per la **tutela** della salute della **collettività** e della incolumità delle altre persone in quanto non è consentito imporre un trattamento sanitario solo per tutelare la salute del soggetto non consenziente, senza la necessità a vantaggio dell'interesse collettivo.*

Che cos'è un marchio?

MARCHI

La marca rappresenta tutto ciò che **identifica** l'impresa e la distingue dai **concorrenti**. I consumatori associano alla marca le **caratteristiche** dei prodotti e dei servizi offerti e l'immagine che l'impresa ha saputo dare di sé. Dal punto di vista **giuridico** è necessario che vi sia un **segno** che si riferisca all'impresa in modo univoco e che permetta una chiara **individuazione** dei suoi prodotti.

SEGNO DISTINTIVO

Tale segno prende il nome di **marchio**, uno dei segni distintivi dell'impresa insieme alla **ditta** e all'**insegna**.

TUTELA LEGISLATIVA

Il marchio gode di una **tutela legislativa** specifica quando viene **registrato** e l'impresa che lo ha scelto ha diritto di avvalersene in modo esclusivo. La registrazione viene effettuata:

UIBM

- presso l'***Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*** (UIBM) per ottenere una tutela a livello nazionale;
- presso l'***Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno*** (UAMI) per ottenere una tutela a livello comunitario.

UAMI

Il titolare del marchio può vietarne l'utilizzo non autorizzato a terzi, se questi commercializzano prodotti o servizi simili per i quali ci siano rischi di confusione nei consumatori. Questo tipo di tutela, che è necessaria in qualsiasi settore produttivo, è importante anche nel campo alimentare perché i consumatori devono essere correttamente informati sulle caratteristiche qualitative e sui territori d'origine dei prodotti alimentari. Si distinguono:

1. marchi individuali: vengono utilizzati da un'impresa per distinguere i propri prodotti/servizi;
2. marchi collettivi: vengono utilizzati da più imprese che rispettano gli standard qualitativi stabiliti da un organismo di controllo che concede l'utilizzo del marchio. L'organismo (che può anche essere privato) garantisce l'origine territoriale o la qualità dei prodotti e si impegna a effettuare i controlli (per esempio il marchio "vero cuoio italiano" dell'Unione Nazionale Industria Conciaria). I marchi di qualità alimentare regolati dalla legge sono una particolare categoria di marchi collettivi. In questo caso i requisiti che deve avere il prodotto sul quale si appone il marchio vengono stabiliti dalla normativa nazionale o comunitaria e i controlli vengono effettuati da enti pubblici. Rientrano in questa categoria i marchi di qualità alimentare DOP, IGP ecc.

La normativa sulla tutela del marchio è contenuta nel codice civile (artt. 2569-2574) e nel Codice per la proprietà industriale (d.lgs. 30/2005) per quanto riguarda le fonti nazionali, in diverse direttive e regolamenti europei (faremo riferimento principalmente al Regolamento CE 510/2006, che si riferisce ai marchi alimentari) per le fonti europee e in convenzioni e trattati internazionali.

Quali sono i marchi di qualità alimentare?

L'evoluzione delle abitudini alimentari ha portato all'affermarsi di un consumatore moderno attento non solo alla convenienza, ma anche alla sicurezza e alla qualità di ciò che mangia. Un elemento importante che consente al consumatore di avere un'informazione adeguata sui requisiti richiesti di qualità e di sicurezza è la conoscenza dell'origine territoriale degli alimenti. Collegare un prodotto alimentare a un territorio significa conoscere l'ambiente in cui sono lavorate le materie prime e le tecniche di lavorazione utilizzate (pensiamo per esempio al basilico genovese o al pane di Altamura).

L'Unione europea [Regolamento CE 510/2006] attribuisce i **marchi DOP, IGP, STG e BIO** di certificazione della qualità agro-alimentare ai prodotti agricoli o alimentari che presentano determinate caratteristiche qualitative.

La procedura per l'attribuzione del marchio è la seguente:

- le associazioni di produttori presentano una domanda di attribuzione del marchio all'autorità competente di uno Stato membro;
- lo Stato membro esprime un parere favorevole e trasmette la domanda alla Commissione europea, allegando un disciplinare di produzione, cioè un documento che indica le caratteristiche del prodotto, il suo legame con il territorio, le materie prime utilizzate e i metodi di lavorazione;
- la Commissione europea attribuisce il marchio e lo Stato membro individua gli organismi di controllo;
- i produttori che appongono il marchio devono attenersi alle regole stabilite dal disciplinare e sono soggetti ai controlli degli enti preposti.

L'elemento fondamentale che deve essere preso in considerazione per l'attribuzione di questi marchi è **l'origine territoriale**, intesa come *insieme di elementi ambientali e umani che possono essere riferiti in modo esclusivo a una zona ben delimitata*, tenendo conto che si considera:

- **territorio**: un luogo, una Regione o anche un Paese (per esempio **Cipolla Rossa di Tropea**);
- **elementi ambientali**: un particolare clima o dei fattori ambientali tipici;
- **elementi umani**: le tecniche di produzione e le capacità di lavorazione e manuali tramandate di generazione in generazione dai residenti nella zona.

La **certificazione DOP** (Denominazione di Origine Protetta) viene attribuita a quei prodotti alimentari e agricoli originari di un **territorio** la cui qualità dipende da **elementi ambientali e umani legati al territorio stesso** *nel quale si eseguono tutte le fasi di lavorazione* (produzione, trasformazione ed elaborazione).

Esempi di prodotti agro-alimentari italiani con marchio DOP

Asiago	Pistacchio Verde di Bronte
Basilico Genovese	Prosciutto di Modena
Caciocavallo Silano	Provolone Valpadana
Fontina	Ricotta di Bufala Campana
Miele della Lunigiana	Soppressata di Calabria
Parmigiano Reggiano	Taleggio
Pecorino romano	Valle d'Aosta Lard d'Arnad
Pecorino sardo	Zafferano dell'Aquila

La **certificazione IGP** (Indicazione Geografica Protetta) viene attribuita a quei prodotti alimentari e agricoli originari di un territorio la cui qualità dipende da elementi ambientali e umani legati al territorio stesso nel quale si esegue almeno una fase di lavorazione (produzione, trasformazione o elaborazione).

Esempi di prodotti agro-alimentari italiani con marchio IGP	
Arancia Rossa di Sicilia	Pomodoro di Pachino
Cappero di Pantelleria	Prosciutto di Norcia
Carciofo romanesco del Lazio	Radicchio Rosso di Treviso
Kiwi di Latina	Riso del Delta del Po
Lardo di Colonnata	Salame di Felino
Limone di Sorrento	Scalogno di Romagna
Mela Alto Adige	Speck dell'Alto Adige
Pane casareccio di Genzano	Uva da tavola di Canicattì

La **certificazione STG** (Specialità Tradizionale Garantita) viene attribuita a quei prodotti alimentari e agricoli collegati a un territorio nel quale si esegue almeno una fase di lavorazione (produzione, trasformazione o elaborazione), ma che vengono prodotti anche in altri territori.

Prodotti italiani con marchio STG
Pizza napoletana
Mozzarella

La **certificazione BIO** (produzione biologica), prevista dal *Regolamento CE 834/2007*, viene attribuita a quei prodotti alimentari e agricoli realizzati con un sistema di produzione sostenibile per l'agricoltura (basso impatto ambientale, impiego responsabile delle risorse naturali, tutela del benessere degli animali ecc.).

In Italia esistono altri tipi di certificazione che riguardano esclusivamente **le produzioni di vini**. Questi possono essere distinti in due categorie:

- vini prodotti senza seguire un particolare disciplinare di produzione e senza avere uno stretto legame con il territorio (sono i cosiddetti vini da tavola);
- vini con origine geografica e stretto legame con il territorio che vengono prodotti seguendo un disciplinare e che sono sottoposti al controllo di enti di certificazione: questi vini possono avere i marchi DOC, DOCG e IGT.

Il **marchio DOC** (Denominazione di Origine Controllata) viene attribuito a quei vini di qualità la cui produzione avviene in zone delimitate di piccole e medie dimensioni. Per esempio sono vini toscani DOC il Val d'Arbia, il Bianco dell'Empolese e il Pomino.

Il **marchio DOCG** (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) viene attribuito a quei vini di particolare pregio, di qualità riconosciuta anche a livello internazionale e che vengono sottoposti a controlli ancora più severi. Sono vini DOCG toscani il Brunello di Montalcino, il Chianti classico e la Vernaccia di San Gimignano.

Il **marchio IGT** (Indicazione Geografica Tipica) viene attribuito a quei vini di qualità la cui produzione avviene in ambiti territoriali più ampi e che sono sottoposti a disciplinari di produzione meno restrittivi. Sono vini toscani IGT la Costa toscana, i Colli della Toscana centrale e l'Alta Valle del Greve.

33 L'arte e la scienza sono libere (1) e libero ne è l'insegnamento

(2) (3).

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi (4).

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione

(5), senza oneri per lo Stato (6).

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle **scuole non statali** che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (7).

È prescritto un **esame di Stato** per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'**abilitazione all'esercizio professionale** [c.c. 2229 ss.].

Le istituzioni di alta cultura, **università ed accademie**, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (8).

***Arte:** ogni forma di manifestazione dell'ingegno a carattere libero e creativo in grado di rappresentare in maniera innovativa e originale l'evoluzione spirituale del genere umano. L'arte non ha confini prestabiliti e può concretizzarsi in qualsiasi forma: opera letteraria, musicale, figurativa, fotografica, letteraria, teatrale, cinematografica etc.*

***Scienza:** insieme delle conoscenze scientifiche relative alla realtà che ci circonda.*

***Libero insegnamento:** libertà garantita ai docenti di scegliere «come» e «cosa» insegnare senza dover essere obbligati a seguire eventuali direttive ideologiche imposte dall'alto.*

***Repubblica:** termine che fa riferimento allo **Stato** nella sua unità e che, pertanto, necessita di **regole generali ed uniformi** per evitare qualsiasi forma di discriminazione culturale tra i cittadini in relazione al*

territorio.

Scuola: formazione sociale istituzionalmente preposta alla formazione educativa e alla crescita intellettuale degli studenti. Le scuole attualmente si distinguono per **grado** (dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) e per **ordine** (classico, scientifico, magistrale, tecnico etc.).

Tutti gli organi di ordini e gradi: è questo il principio che si sostanzia nella formula «più scuola per tutti» al fine di innalzare il livello di apprendimento collettivo (in coerenza con il dovere di incoraggiare e premiare i capaci e i meritevoli).

Scuole non statali: in ossequio al principio del **pluralismo ideologico**, tali scuole fanno parte del sistema scolastico, insieme alle scuole pubbliche. In particolare, sono definite «**confessionali**» se gestite dalla Chiesa (cattolica etc.), «**commerciali**» se gestite da imprenditori privati.

La Repubblica è tenuta a garantire la **piena parità** (subordinata al possesso di una serie di requisiti), senza imporre né confessionalismo né ideologizzazione alla luce dei principi di libertà, partecipazione e solidarietà, gli stessi, cioè, cui si ispira la Costituzione (BOSCAINO).

Esame di Stato: prova attitudinale per l'ammissione ai successivi ordini e gradi di scuola, che conclude un ciclo di studi (ad es. l'esame al termine della scuola media, che permette l'accesso alla scuola secondaria),

e per l'abilitazione all'esercizio di una professione. In tale circostanza il candidato viene sottoposto ad un giudizio finale da parte di una commissione statale nominata secondo norme di legge.

Abilitazione all'esercizio professionale: riconoscimento dell'idoneità ad esercitare una determinata attività o professione, a seguito del superamento di un esame (esempio: esame che i laureati in medicina devono sostenere per esercitare la professione del medico).

Università: istituzioni di **alta cultura**, che possono essere sia pubbliche che private, abilitate al rilascio dei seguenti titoli di studio: laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Sono dotate di personalità giuridica e fruiscono di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, contabile, statutaria e regolamentare.

Accademie: «istituzioni di alta cultura», alle quali la Costituzione garantisce, nei limiti stabiliti dalla legge, il diritto di «darsi ordinamenti autonomi» (ad es. Accademia di Belle Arti).

(1) Le proclamate «libertà nell'arte e nella scienza» vietano la nascita e lo sviluppo di un'arte o di una scienza «di Stato» (o di regime) che, limitando la libertà di insegnamento, sarebbe condizionata da scelte politiche unilaterali effettuate delle classi al potere. Tale forma di «soggezione» qualora fosse in vigore farebbe, infatti, perdere il carattere libero e creativo a tali importanti manifestazioni del pensiero. Vigono, comunque, alcuni **limiti a tale libertà**: per l'arte l'accesso dei minori deve essere compatibile con la loro età e senza interferire con gli obblighi scolastici; per la scienza si pongono limiti in relazione alle tecniche che modificano o manipolano il patrimonio genetico della materia.

(2) Principio base della libertà d'insegnamento è la *libertà di manifestare il proprio*

pensiero nonché la libertà riconosciuta a docenti e discenti di professare e seguire qualunque tesi o teoria seguendo il *metodo didattico* e gli strumenti di studio che appaiono più opportuni.

È riconosciuta al docente anche la libertà di esercitare le **funzioni didattiche**, senza vincoli di ordine politico, religioso o ideologico.

(3) Il comma 1 dell'art. 33 trova una corrispondenza pressoché identica nell'art. 13 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (v. Appendice), con la differenza che il termine ivi utilizzato è «arti» (in luogo del singolare utilizzato dalla nostra Costituzione) a riconoscimento delle differenti tipologie di espressione creativa che si sono evolute nel corso degli anni e che trovano tutte pari tutela.

(4) In base all'art. 21 della l. 15-3-1997, n. 59 e al D.P.R. 8-3-1999, n. 275, a tutte le **istituzioni scolastiche** e agli istituti educativi sono attribuite **personalità giuridica e autonomia finanziaria, organizzativa e didattica**. All'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione sono, quindi, sottratte le funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione, mentre spetta allo **Stato** il compito di **definire i livelli unitari di fruizione del diritto allo studio e gli elementi e programmi comuni** anche alla luce della disciplina europea.

(5) L'**istruzione non è riservata**, quanto alla sua gestione, soltanto allo **Stato**, dal momento che in base al **pluralismo** del sistema educativo (cd. **libertà della scuola**) è concessa a tutti la **libertà di istituire scuole** caratterizzate anche da peculiari orientamenti educativi, culturali e religiosi (cd. **libertà nella scuola**).

(6) La *libera gestione dell'istruzione*, comunque, non deve comportare impegni di spesa da parte dello Stato per cui ogni **scuola privata** deve costituirsi e gestirsi senza oneri per la collettività.

La libertà per enti e privati di creare istituti di insegnamento trova tutela anche a livello sovranazionale. L'art. 14 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (v. Appendice), dedicata al *diritto all'istruzione*, prevede, al co. 3, la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici e delle disposizioni nazionali che ne regolano la materia.

(7) La L. 10-3-2000, n. 62 delinea un sistema nazionale di istruzione pluralista e composito costituito sia da **scuole statali**, sia **private** che dopo la verifica dei requisiti legali richiesti dallo

Stato, sono sottoposti ad un **trattamento paritario equipollente**, cioè, a quello delle scuole statali.

(8) La Costituzione proclama la **libertà della cultura** in tutte le forme in cui si esprime, nonché la piena l'**autonomia** delle **strutture** che si dedicano alla ricerca scientifica e tecnologica. L'art. 33 Cost., comma 6 contiene la disciplina delle **istituzioni di alta cultura**, nelle **università** e nelle **accademie**, alle quali viene riconosciuto, oltre alla libertà di insegnamento, anche il diritto di darsi **ordinamenti autonomi**, nei limiti della legge.

*Compito della Repubblica nelle vesti di Kulturstaad, cioè «**Stato libero di cultura**» (Von Humboldt), è di «**promuovere la cultura**» in nome del **pluralismo ideologico** e non discriminante del sistema educativo. Una vera democrazia, infatti, necessita di cittadini liberi e istruiti: curare, organizzare e diffondere la formazione culturale di un popolo significa garantire la continuazione e la qualità della libertà e della democrazia.*

*Ecco perché la Costituzione impone allo **Stato il compito di consentire l'istruzione in scuole di ogni tipo, ordine e grado**, al fine di assicurare a tutti la possibilità sia di insegnare che di poter godere di un'istruzione scolastica libera e semi gratuita.*

*Al dovere dello Stato di promuovere la cultura corrisponde un analogo **diritto allo studio**, concesso a tutti, compresi gli stranieri, da esercitare nelle strutture scolastiche in sintonia con le libere scelte culturali dei discenti.*

Tale diritto va difeso contro quella politica mercantilistica che si va diffondendo soprattutto nel mondo universitario: «consegnare»

l'università nelle mani del libero mercato significa aprire le porte alla discriminazione classista tra studenti delle diverse università ampliando, così, il divario con le università private, che rappresentano un privilegio delle classi agiate, e quelle statali, che sono aperte a tutti.

34 La scuola è aperta a tutti (1).

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è **obbligatoria e gratuita**.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (2).

La Repubblica rende effettivo questo diritto con **borse di studio**, **assegni alle famiglie** ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per **concorso** (3).

***Scuola aperta a tutti:** principio in base al quale il Costituente vieta ogni pratica discriminatoria degli alunni per l'ammissione alle scuole e la loro frequenza assicurando, così, a tutti il diritto all'istruzione.*

***Istruzione inferiore obbligatoria e gratuita:** è l'istruzione impartita presso le scuole elementari e medie, la cui **frequenza** è **obbligatoria** (cd. scuola dell'obbligo) per almeno otto anni, al fine di consentire uno standard culturale minimo a tutti, e **gratuita** per garantire l'accesso generalizzato alla cultura senza discriminazioni di sorta.*

***Borse di studio:** sussidi in denaro erogati a favore di studenti*

ritenuti capaci e meritevoli di completare i loro studi. Questo compito dello «Stato sociale» consente ai meno abbienti la possibilità di accedere e mantenersi sia agli studi superiori che alle facoltà universitarie.

Assegni alle famiglie: emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo integrativo, per il mantenimento della famiglia. L'assegno familiare è unico per il nucleo familiare ed è corrisposto in misura differenziata in rapporto al numero dei suoi componenti e al reddito del nucleo familiare stesso.

Concorso: procedura attraverso la quale si selezionano con criteri oggettivi ed equi le persone e le famiglie da sovvenzionare per mantenere agli studi i loro membri senza alcuna forma di discriminazione.

(1) Strettamente collegata alla libertà d'insegnamento è la libertà d'istruzione, nel senso che al dovere statale di istituire, su tutto il territorio nazionale, scuole di ogni ordine e grado (v. 33), corrisponde un parallelo diritto all'istruzione dei singoli per accedere liberamente e senza discriminazioni alla carriera scolastica e universitaria a prescindere dalle proprie condizioni socio-economiche.

Il diritto all'istruzione è, inoltre, garantito anche dall'art. 14 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* (v. Appendice). Così come previsto dalla Costituzione italiana, anche la Carta europea sancisce la **gratuità e l'obbligatorietà** del diritto qui tutelato, affiancandovi inoltre anche il **diritto all'accesso alla formazione professionale** e continua che il nostro ordinamento tutela separatamente, all'art. 35 (v.).

(2) Il diritto all'istruzione ai gradi scolastici superiori viene supportato con borse di studio e sussidi economici dello Stato a favore dei capaci e meritevoli per il proseguo degli studi. Infatti, in ossequio ai principi di egualanza e di pari opportunità, tale diritto non può essere pregiudicato da problemi economici dello studente.

(3) L'eliminazione delle diseguaglianze economiche che impediscono l'accesso ai più alti

gradi dell'istruzione è compito della Repubblica, che deve attivarsi per garantire effettivamente il diritto allo studio con una serie di aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi in base ai criteri oggettivi (reddito, numero dei componenti la famiglia, meriti dello studente etc.) per formare la graduatoria degli aventi diritto.

L'art. 34, nel ribadire che la cultura è un valore fondante dell'ordinamento Repubblicano, sancisce il diritto allo studio e all'istruzione e regola le condizioni per renderlo effettivo nel rispetto del principio che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione obbligatoria è gratuita.

L'enunciazione: «la scuola è aperta a tutti», dunque, è una conquista dello «Stato sociale» che si caratterizza come Stato di cultura e conferisce a tutti (anche agli stranieri) un vero e proprio diritto soggettivo di ricevere una adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e per l'adempimento dei compiti politici e sociali.

Il principio sancito da questo articolo ha lo scopo di rimuovere ogni ostacolo, soprattutto economico, e qualsiasi forma di discriminazione per l'accesso all'istruzione, momento fondamentale per la crescita e lo sviluppo dell'essere umano.

Tali ostacoli riguardano anche i diversamente abili per i quali è indispensabile l'opera di personale scolastico specializzato (insegnanti di sostegno) attraverso percorsi educativi che tengano conto delle loro patologie, nonché gli alunni migranti per i quali, oltre a specifici corsi

*per l'apprendimento della lingua italiana, si rende necessaria una specifica opera di **mediazione culturale** affinché il loro patrimonio culturale originario possa integrarsi con il sistema educativo nazionale.*

Titolo III

Rapporti economici

*La Costituzione considera il **lavoro** come il più importante fenomeno della vita sociale, non solo ponendolo a fondamento della nostra Repubblica [v. 1], ma attribuendo al cittadino anche la libertà di scegliere quale attività lavorativa svolgere [v. 4]. Per tale motivo, la nostra Carta costituzionale impone allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, garantendo quei diritti connessi (retribuzione proporzionata e sufficiente, età minima per lavorare, riposo settimanale, ferie retribuite etc.).*

*In particolare, si afferma il principio della **tutela del lavoro subordinato** in tutte le sue forme ed applicazioni, senza discriminazioni di sorta. L'obiettivo è la protezione dei lavoratori subordinati, che rappresentano la categoria più debole del sistema produttivo in quanto il lavoro dipendente pone il prestatore in una condizione di inferiorità rispetto al datore di lavoro. Per tale motivo sono anche riconosciuti la **libertà sindacale** e il **diritto di sciopero** espressione entrambi dell'autotutela del lavoratore.*

9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura (1) e la **ricerca scientifica e tecnica** (2) [33-34].

Tutela il **paesaggio** (3) e il **patrimonio storico e artistico** della Nazione (4) [42; c.c. 834, 839].

Ricerca scientifica e tecnica: sono tutte quelle attività dirette a favorire il sapere umanistico, scientifico e tecnico e il suo aggiornamento per la crescita intellettuale ed umana di tutti. Tale forma di promozione connota il nostro come uno «**Stato di cultura**», così come specificato anche all'art. 33 (v.), che riconosce la libertà dell'arte e della scienza, e all'art. 34 (v.) che sancisce il diritto all'istruzione.

Paesaggio: complesso delle bellezze naturali di particolare valore estetico e culturale. Secondo una lettura più avanzata ed europeista, tale termine si identifica con l'**ambiente** ovvero con «parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia e dalle reciproche interrelazioni».

Patrimonio storico e artistico : complesso dei beni di proprietà pubblica e privata di interesse storico, artistico, archeologico e antropologico che rappresentano il prodotto del cammino dell'uomo attraverso i secoli la cui funzione culturale testimonia la nostra civiltà.

Nazione: insieme degli individui legati da comuni vincoli di natura etnica, linguistica, religiosa, culturale.

(1) Per «cultura» deve intendersi l'attività intellettuale coincidente con le espressioni artistiche e scientifiche del talento umano (AINIS). Tale concetto ispira il successivo art. 33, comma 1, che sancisce la **libertà dell'arte e della scienza**, ed estende tale principio a qualsiasi manifestazione dell'intelletto umano.

La Costituzione proclama il principio di **assoluta libertà della cultura**, in tutte le sue forme nonché l'**autonomia** delle **strutture** che alla promozione della stessa o alla ricerca scientifica e tecnica si dedicano (v. 33).

(2) L'attività di ricerca fa capo al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** tenuto ad aggiornare e rinnovare i contenuti dell'insegnamento [v. 33 e 34] e favorire l'elevazione professionale dei lavoratori [v. 35]. La Repubblica è tenuta al rispetto dell'**equilibrio costituzionalmente compatibile** tra la politica nazionale e la libertà della *cultura e della ricerca*, per evitare che queste ultime siano condizionate da chi detiene il potere.

(3) Per molto tempo **dottrina e giurisprudenza** (cfr. sent. Corte cost. 141/1972) hanno concepito la tutela del «paesaggio» in senso restrittivo, e cioè,

come sinonimo di «protezione delle bellezze naturali» in linea con la L. n. 1497/1939 (ed. **visione statica**) limitata solo ai beni con valore artistico e culturale. Col tempo, si è fatta strada una «**visione dinamica**» del territorio in linea con la **Convenzione europea sul Paesaggio**, adottata dal Consiglio d'Europa e sottoscritta il 20 ottobre 2000, che concepisce l'ambiente come «un bene fondamentale che richiede un governo consapevole orientato ad armonizzare le trasformazioni derivanti dai processi di sviluppo sociale, economici ed ambientali».

Il Parlamento ha affrontato con molto ritardo il problema della tutela ambientale, emanato una serie di leggi che disciplinavano singoli settori ambientali (acqua, aria, rifiuti etc.), talvolta anche in contrasto tra loro. Soltanto con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (ed. **Codice dell'ambiente**) si è finalmente messo ordine nella disciplina.

In particolare il **Codice dell'ambiente** sancisce i fondamentali **principi** in materia di:

prevenzione attraverso una serie di attività a difesa del territorio soprattutto in materia *idro-geologica* per evitare o limitare disastri e calamità naturali; **sviluppo sostenibile** in linea con le più urgenti necessità ambientali in un ecosistema già seriamente compromesso dalla discutibile attività pubblica e privata che in passato (come nel presente) non ha tenuto conto dei corretti parametri di intervento sul territorio;

responsabilità diretta di quanti aggrediscono l'ambiente con attività inquinanti.

Questo codice avrebbe dovuto **tutelare** il paesaggio anche contro gli **abusì edilizi**, che non sono stati mai seriamente sanzionati, anzi gli innumerevoli **condoni** hanno permesso di distruggere il territorio compromettendo, in maniera irreparabile, l'**equilibrio idro-geologico** del paese.

(4) L'articolo in esame tutela indistintamente tutti i **beni e valori costituzionalmente rilevanti** nel rapporto uomo-natura. A questa norma si è spesso richiamata la Consulta **costituzionalizzando** il valore dell'**ambiente**, inteso come **bene primario** cui si ricollegano interessi non solo naturalistici e sanitari, ma anche culturali, educativi e ricreativi.

Nei «beni culturali», che compongono il nostro inestimabile **patrimonio storico e artistico**, rientrano anche tutti quei beni mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico etc. che rappresentano la testimonianza della nostra civiltà.

La tutela dell'ambiente trova esplicito riferimento nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v. Appendice) che dispone altresì che il miglioramento della sua qualità deve essere integrato nelle politiche dell'Unione europea e garantito conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Tale disposizione delinea i tratti fondamentali della «**Costituzione culturale**», dettando **due principi**:

- la **promozione e lo sviluppo di cultura e ricerca** con cui la Repubblica in tutte le sue articolazioni si impegna ad incentivare il progresso culturale, scientifico e tecnico del Paese e a salvaguardare la libertà dell'arte e della scienza;
- la **tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali** aderendo ad una **concezione** essenzialmente **difensivista** dei beni paesaggistici, culturali e ambientali.

In particolare, per quanto riguarda il **paesaggio**, tale tutela è stata interpretata evolutivamente ed oggi consiste nella regolazione cosciente degli interventi sul territorio, nella direzione della costruzione del paesaggio, nella scelta meno invasiva fra le diverse possibilità di intervento, uso e destinazione del territorio nazionale.

In merito ai **beni culturali**, invece, la tutela tende anche alla sua **valorizzazione e «fruibilità»** (ROLLA) di oggi e di domani.

L'articolo 9 privilegia una **lettura unitaria** del fenomeno, nel senso che «**sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio** formano un tutto inscindibile» (CIAMPI).

Malgrado le buone intenzioni del Costituente la politica degli ultimi governi, a partire dalla **ricerca universitaria**, invece di attivarsi per incrementare gli investimenti «**in cultura**», ha irresponsabilmente tagliato una parte significativa dei fondi ad essa destinati, causando, oltre alla dequalificazione culturale degli italiani, anche una preoccupante fuga nostri dei migliori cervelli all'estero.

Andrebbe, inoltre, resa effettiva la **tutela e difesa dell'ambiente**, tenendo presente i **rischi ecologici e climatici** cui il pianeta va incontro al fine di ottenere una risposta collettiva anche a livello internazionale alle urgenti e indifferibili necessità di tutela dell'ecosistema.

Molte sono le **motivazioni** che spingono gli italiani alla scelta della località dove trascorrere la vacanza, scelta che segue percorsi diversi in relazione alla meta, italiana o estera, del viaggio.

Per le vacanze in Italia, le motivazioni principali sono le bellezze naturali del luogo, la possibilità di rilassarsi, nonché importanti fattori relazionali quali ritrovare amici

e parenti, la possibilità di essere ospitati da qualcuno o il possesso di una **seconda casa**.

La visita al Papa rappresenta una motivazione importante per tutti i cattolici del mondo e ne beneficia, oltre ovviamente a Roma, tutta la nazione.

Il turismo italiano è in equilibrio tra presenze dei residenti (56%) e dei non residenti (44%) e, per quanto riguarda i residenti, il 2013, pur evidenziando una contrazione rispetto al 2012 degli italiani in vacanza, evidenzia un aumento delle partenze per chi può permetterselo e una maggiore concentrazione di vacanze all'estero, meta spesso più conveniente e appetibile per soggiorni brevi e per i weekend. La distribuzione mensile delle vacanze vede un aumento delle vacanze invernali a gennaio, di quelle primaverili ad aprile e maggio ma una forte contrazione delle vacanze estive.

la degustazione dei vini, alla quale si abbina spesso la visita guidata all'azienda e in cantina. Anche la visita ai vigneti e l'assaggio di prodotti del territorio rappresentano un richiamo molto efficace.

e I **giovani** (18-30 anni) costituiscono un segmento interessante per le destinazioni turistiche.

I giovani turisti stranieri che scelgono l'Italia come meta per le proprie vacanze sono in costante aumento. Esaminandone i comportamenti turistici, si nota che la maggior parte di essi preferisce le città d'arte e, soltanto come seconda scelta, le vacanze al mare o in montagna.

Complessivamente, i turisti giovani preferiscono l'Italia per le bellezze dei luoghi, per venire a contatto con la cultura e per l'enogastronomia.

La maggior parte dei **giovani turisti tedeschi** non si dimostra particolarmente sensibile agli aspetti culturali o alla convenienza dei prezzi, ma sceglie di passare le proprie vacanze in Italia per riposarsi.

I **giovani provenienti dagli Stati Uniti**, invece, viaggiano in Italia alla ricerca di località esclusive, ricche di arte, storia e cultura.

Gli **inglesi**, infine, si dimostrano principalmente attratti dalle bellezze naturali e dai divertimenti che le località italiane sono in grado di offrire.

Per i giovani stranieri, piuttosto che il passaparola, è il web a influenzare le decisioni sulla destinazione della vacanza.

Un veicolo unico per potenzialità e riscontri è, in Italia, quello del buon cibo e del buon vino.

Cibo e cultura costituiscono, ormai, una pretesa irrinunciabile sia per il turista italiano sia per il turista straniero che arrivano in Italia, soprattutto se di target medio-alto.

Tracciando l'**identikit del tipico enoturista**, emerge (dati 2012 della Coldiretti) che più del 60% dei visitatori è di sesso maschile; ad andare nelle cantine sono soprattutto i turisti italiani (62% delle presenze) per lo più in coppia o in gruppi di amici, contro il 38% degli stranieri.

Ma sono questi ultimi, invece, a spendere di più: su una spesa media di 50 euro in cantina (che può arrivare fino a 100 euro a visita), il turista straniero è nel 65% dei casi molto più propenso a spendere per portare a casa i prodotti del territorio che ha visitato.

Se poi, come spesso accade, il turista sosta per pernottamento, pasti, svago, sport e souvenir, la catena del turismo porta la spesa media procapite giornaliera a 193 euro.

L'enoturismo, inoltre, alimenta flussi turistici altrimenti fuori stagione, senza grosse differenze tra i periodi dell'anno: la primavera è preferita rispetto all'estate per una sosta dedicata, mentre l'estate è più una visita mordi e fuggi, magari all'interno di un soggiorno turistico vacanziero già prestabilito nelle vicinanze.

L'attività prediletta dalla stragrande maggioranza dei visitatori enogastronomici è

Abitudini a tavola dei turisti americani

• La clientela americana visita l'Italia per affari, turismo e sport. Alcune delle nostre località sono il top delle loro vacanze di lusso. Sono clienti sempre disponibili e socievoli, che comunicano volentieri e sono interessati a tutti gli aspetti della cultura italiana, soprattutto quelli legati all'alimentazione mediterranea. Come gruppo sociale, si potrebbe affermare che siano clienti facili, senza particolari tabù o intolleranze alimentari, culturali, ma presi individualmente si scopre quasi sempre che sono vegetariani, buddisti, ebrei, musulmani e che richiedono diete particolari. [...]

Gli americani sono abituati a un servizio a tavola più informale, con un cameriere spesso invadente, in conversazione col cliente su qualsiasi argomento. Naturalmente, anche se ci fossero chiari segnali di apertura al dialogo da parte loro, questo non è assolutamente da copiare.

Il turista americano è molto più comprensivo del turista inglese nei confronti del cameriere che conosce poco la lingua inglese e tollerano amabilmente anche la pronuncia imperfetta.

Il servizio dovrà essere veloce. Il tempo è denaro: vogliono mangiare in fretta, guardano spesso l'orologio. Non è strano, se si pensa come siano prevalentemente abituati a mangiare fast food e nei self service. Difficilmente si sono seduti a tavola tutti insieme con la famiglia, se non in occasione delle festività.

Gli orari dei pasti principali sono molto liberi. Non a caso, in America si serve il breakfast anche fino alle 11

ed esistono ristoranti aperti per tutte le 24 ore chiamati *all night diners*. Sono clienti puntuali. Nello scegliere un ristorante, per la loro idea di benessere fisico si indirizzano verso quelli con aria condizionata. La temperatura gradita è il freddo, quasi al massimo sopportabile da un corpo umano, perlomeno quello degli altri clienti non americani.

Se un tempo la parola chiave era *big*, ora la parola chiave nell'alimentazione degli americani è *light*. Sono infatti ossessionati da diete e combattono feroamente l'obesità, sono maniaci della salute fisica e della longevità. Non a caso odiano il fumo e i fumatori. La sola presenza dell'odore di fumo li allontanerà dall'ingresso del ristorante. Se però superano le considerazioni salutistiche, sono capaci di consumare molto alcol a tavola, pasteggiando anche con superalcolici.

Dato che negli USA è vietata la vendita di alcolici ai minorenni (meno di 21 anni) quando giungono in Italia i giovani americani si lasciano spesso andare nei consumi, per il gusto della trasgressione.

La clientela americana lascia sempre la mancia al cameriere, in genere 15% e anche 20%, in quanto è considerata "obbligatoria". Usano spessissimo ringraziare il cameriere o il ristorante, sono più disponibili e più interessati della media degli altri stranieri.

Negli USA è normale chiedere al cameriere di imballare gli avanzi del pasto per portarli al proprio cane (*doggy bag*).

Fonte: Tea Vergani, *I clienti stranieri nel ristorante italiano*

1 Il diritto alla salute

ARTICOLO 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

Solo un individuo in stato di buona salute sia fisica sia mentale può pienamente esercitare i propri diritti. La **salute** è perciò considerata un *diritto inviolabile dell'uomo* e viene tutelata:

- come **diritto costituzionalmente garantito** che si può far valere nei confronti dello Stato, tenuto ad assolvere questa funzione attraverso il *Servizio sanitario nazionale*;
- come **diritto all'integrità fisica**, nell'ambito dei diritti della personalità che si possono far valere nei confronti di tutti;
- come **interesse della collettività**, la quale si avvantaggia della salute di tutti contenendo spese che, in caso di malattia, ricadrebbero sull'intera società;
- come **diritto alla salubrità dell'ambiente**, premessa indispensabile per una realizzazione effettiva del diritto alla salute.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il rispetto della persona umana rappresenta, ancora una volta, un *limite invalicabile* anche per la legge. In questo senso i medici hanno l'obbligo di curare i pazienti al fine di salvare loro la vita, o comunque di prolungarla il più possibile, ma devono evitare il cosiddetto *accanimento terapeutico* quando i trattamenti, lunghi e spesso dolorosi, riescono a prolungare la vita del paziente solo temporaneamente e a costo di gravi sacrifici senza la speranza di una guarigione definitiva.



■ **Quarantena**
un periodo di isolamento, generalmente in ospedale, finché la contagiosità della malattia sia cessata.

e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Sono assicurate *gratuitamente* le cure presso le strutture sanitarie pubbliche a chi è in condizioni economiche disagiate. Tutti gli altri cittadini sono invece tenuti a contribuire mediante il pagamento di una quota (il cosiddetto "ticket") che equivale solo a una piccola parte della spesa sostenuta dall'ente pubblico.



Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La salute è un **diritto**: nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari sia diagnostici (per accertare la malattia) sia terapeutici (per effettuare le cure). Tuttavia, la legge prevede che alcuni trattamenti sanitari siano obbligatori in quanto servono a tutelare la collettività dai gravi danni che potrebbero derivare nel caso in cui il trattamento stesso non venisse effettuato: è il caso delle vaccinazioni obbligatorie. Si pensi anche a chi avendo contratto una malattia infettiva può essere sottoposto a un periodo di **quarantena**. Si tratta però di situazioni del tutto eccezionali che riguardano un numero assai limitato di casi. Nemmeno le malattie mentali possono essere trattate obbligatoriamente, tranne in rare situazioni di pericolo che richiedono interventi urgenti.

1 Il principio dell'uguaglianza

ARTICOLO 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale

Nel primo comma l'articolo esprime il principio dell'**uguaglianza formale**: non deve esserci differenza di considerazione e di trattamento tra i cittadini; sono esclusi i privilegi di ogni tipo.

e sono eguali davanti alla legge

È il concetto che si trova scritto sulle pareti dei tribunali con la frase: "La legge è uguale per tutti".

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Divieto di discriminazioni tra uomini e donne, tra bianchi e persone di colore, tra coloro che parlano la lingua italiana e chi non la parla, tra i cattolici e chi professa un'altra confessione religiosa, tra chi manifesta idee politiche differenti e la maggioranza, tra tutti coloro che presentano una diversità e l'uomo "medio", tra il ricco e il povero, il colto e l'ignorante.

È compito della Repubblica

Il secondo comma dell'articolo esprime il principio dell'**uguaglianza sostanziale**. Il nostro Stato attribuisce a sé il dovere di raggiungerla.

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,

La Repubblica riconosce l'esistenza di vari ostacoli all'uguaglianza, che nascono dalla diversità di condizione delle persone, riconducibile a fattori sia economici che sociali.

che, limitando di fatto

Al di là dell'uguaglianza formale occorre ottenere l'uguaglianza sostanziale, effettiva.

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

Non solo questi ostacoli impediscono l'uguaglianza, ma anche la stessa libertà risulta limitata o annullata tutte le volte che ci si trova di fronte a una discriminazione che impedisce alla persona di realizzarsi.

impediscono il pieno sviluppo della persona umana

Lo sviluppo completo della persona implica il pieno esercizio delle proprie possibilità e potenzialità.

e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

Richiamo al principio lavorista come fondamento della dignità della persona.

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La partecipazione degli individui alle comunità intermedie completa la realizzazione della personalità umana nella sua complessità.

Nonostante l'articolo 3 faccia riferimento ai cittadini, esso si applica anche nei confronti degli stranieri.

L'uguaglianza formale consiste nel *divieto di discriminazioni*: due soggetti in situazioni uguali non possono ricevere un trattamento differente. Ciò avveniva quando uomini e donne, pur svolgendo esattamente lo stesso lavoro, venivano retribuiti in misura diversa, o quando gli ebrei furono privati dei diritti civili e politici.

È tuttavia innegabile che le differenze tra le persone esistano e di queste l'ordinamento giuridico deve tenere conto. Chi parla una lingua diversa dall'italiano ha diritto a un interprete durante il processo. La madre che ha appena partorito ha diritto ad assentarsi dal lavoro.

Il divieto di discriminazioni, dunque, assume il significato di divieto di discriminazioni *irragionevoli*. Se le discriminazioni sono invece "ragionevoli", cioè motivate dalla disparità delle situazioni, allora diventano corrette e addirittura indispensabili per realizzare proprio il concetto di uguaglianza.

Non viola il principio di uguaglianza il fatto che la persona meno abbiente debba pagare tributi in misura inferiore a quella più ricca, o che il minore che lavora non possa essere addetto a mansioni particolarmente faticose o pericolose.

Per quanto riguarda invece l'**uguaglianza sostanziale**, la Repubblica si propone di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano e che impediscono loro il pieno sviluppo della personalità. Pertanto sia le leggi esistenti sia quelle che saranno emanate in futuro sono condizionate da questo vincolo: occorre fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità. È dunque giusto che gli studenti "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" possano raggiungere i gradi più alti degli studi tramite la concessione di borse di studio (art. 34 c. 3), che i disoccupati ricevano un piccolo sussidio per vivere, che i malati e i portatori di handicap siano curati gratuitamente.

Si noti, infine, il collegamento tra l'art. 2 e l'art. 3. Se non esistesse il dovere di solidarietà, di aiuto reciproco, gli ostacoli che rendono difficile la vita di tante persone non potrebbero assolutamente essere superati: non è solo attraverso l'emanazione di leggi giuste che è possibile riequilibrare le disugualanze.